

23651/1A



CONTRIBUTO LITIGATORIO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Fallimento
in
estensione
del socio
accomandante.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALDO CECCHERINI

- Presidente -

R.G.N. 17430/2008

R.G.N. 28819/2008

Dott. ANTONIO DIDONE

- Consigliere -

Cron. 23651

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO

- Consigliere -

Rep. 4065

Dott. MAGDA CRISTIANO

- Consigliere -

Ud. 08/10/2014

Dott. LOREDANA NAZZICONE

- Rel. Consigliere -

PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 17430-2008 proposto da:

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

presso l'avvocato

rappresentato e difeso dall'avvocato

giusta procura a margine del ricorso;

2014

- ricorrente -

1676

contro

(C.F.

),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

nel giugno 2008 ha proposto, sulla base di due motivi, ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli del 26 marzo 2008, la quale ha respinto l'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 15 ottobre 2004 di rigetto dell'opposizione alla dichiarazione del suo fallimento in estensione da quello della s.a.s., di cui egli era socio accomandante.

Ha resistito il creditore con controricorso, mentre non è costituita la curatela intimata.

Nel novembre 2008, il ricorrente ha notificato a controparte un secondo ricorso, nel quale viene formulato un terzo motivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Preliminarmente i due successivi ricorsi, proposti avverso la sentenza dal devono essere riuniti.

2. - Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione degli art. 2320 c.c. e 1 l.f., oltre al vizio di motivazione, per non avere la sentenza impugnata considerato che l'apposizione della propria firma su quattro assegni per un solo affare non integra ingerenza dell'accomandante, ma è attività solo esecutiva, volta alla mera estinzione delle obbligazioni sociali e non al loro sorgere, quale semplice "delega di cassa".

Con il secondo motivo, lamenta la violazione degli art. 2320 c.c., 10 e 147 l.f., posto che l'impresa perde la sua capacità operativa al momento della dichiarazione di fallimento, onde, in virtù

della sentenza della Corte costituzionale n. 319 del 2000, non può più dichiararsi il fallimento in estensione del socio accomandante ingeritosi, decorso un anno dal fallimento della società.


3. - Il primo motivo è infondato.

La corte territoriale ha ritenuto che la firma apposta dal su quattro assegni sotto il timbro della s.a.s., di cui la moglie era socia accomandataria, dimostra la spendita del nome sociale e della stessa qualità di amministratore, senza alcuna procura speciale per i singoli atti, dimostrando altresì la piena disponibilità del conto corrente sociale, a riprova dell'esercizio di un potere autonomo di disposizione del patrimonio della società, con conseguente decadenza dal beneficio della responsabilità limitata ex art. 2320 c.c.

La pronuncia non si presta alle censure formulate.

È noto che, a norma dell'art. 2320 c.c., i soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Con il divieto stabilito, per il socio accomandante, di compiere atti di amministrazione, trattare o concludere affari in nome della società, se non in base a procura speciale per singoli affari (pena l'assunzione di una responsabilità illimitata verso i terzi), il legislatore ha inteso precisare in modo netto i limiti entro cui l'accomandante può operare senza trasformarsi, di fatto, in accomandatario.


Da tempo si è chiarito che, dunque, il socio accomandante non può, in linea di principio, compiere



atti di amministrazione, ossia quelli che non sono di mero ordine od esecutivi, ed identico divieto è posto per la trattazione o conclusione di affari (cfr. Cass. 17 marzo 1998, n. 2854, in motivazione) e che il divieto agli accomandanti di trattare e concludere affari in nome della società è derogabile per gli atti esterni solo in forza di procura speciale per i singoli affari (Cass. 28 luglio 1986, n. 4824), mentre in generale l'orientamento circa gli atti ammessi è stato sempre restrittivo (cfr.: Cass. 6 giugno 2000, n. 7554, con riguardo agli atti interni; Cass. 28 luglio 1986, n. 4824, sul potere di far valere, ai fini del recesso dal contratto di locazione di un immobile adibito ad uso non abitativo, ai sensi degli art. 73 e 29 l. 27 luglio 1978, n. 392, l'intenzione della società di esercitare nell'immobile stesso la propria attività commerciale; Cass. 15 dicembre 1982, n. 6906, che richiede trattarsi di opera di mera collaborazione subordinata).

Dunque, il socio accomandante che, in assenza di una procura speciale per i singoli atti e al di fuori di un rapporto di subordinazione diretto con il socio accomandatario, si ingerisce nella gestione della società, così violando il divieto previsto dall'art. 2320, 1° comma, c.c., risponde solidalmente ed illimitatamente per tutte le obbligazioni sociali, indipendentemente dall'intensità e dalla continuità della sua indebita ingerenza, ed è assoggettabile a fallimento, ex art. 147 legge fall.

In particolare, quanto alla procura bancaria, ha osservato questa Corte, nella citata decisione n. 2854 del 1998, come il legislatore abbia imposto angusti limiti alla procura speciale per singoli affari e che



occorre perciò dimostrare che l'operazione bancaria delegata, o quella concretamente posta in essere, non integri un atto gestorio: ed ivi si menziona l'ipotesi in cui sia, nel rispetto del divieto di immistione dell'accomandante, al medesimo rilasciata «non già una procura o delega ad operare sul conto, ma una semplice "delega di cassa" per il compimento di atti esecutivi per definizione».

Più di recente, si è bensì confermata la valutazione del giudice di merito di assenza di immistione, ma in quanto non erano stati spesi i poteri di delega bancaria e sussistevano documenti idonei a circoscrivere i minori poteri invece spesi dall'accomandante (Cass. 9 luglio 2014, n. 15600).

Né l'emissione di assegni in nome e per conto della società, dal suo canto, può essere assimilata al caso in cui l'accomandante abbia prestato garanzie e sostegno finanziario alla società o effettuato illeciti prelievi di denaro dalle casse sociali - situazione al cui cospetto questa Corte ha escluso la violazione del divieto di ingerenza (cfr. Cass. 3 giugno 2010, n. 13468) - perché ivi il socio spende, appunto, il proprio nome ed effettua finanziamenti con proprio denaro o, all'opposto, si appropria indebitamente di fondi della società, onde si è del tutto fuori da un'attività di gestione degli affari sociali.

Nella specie, invece, come rileva la corte territoriale, da un lato assume rilievo l'avvenuta sottoscrizione degli assegni sotto il nome ed il timbro sociale, nel luogo fisico, cioè, dove viene usualmente apposta la firma dell'amministratore nella qualità; dall'altro lato, della limitazione ad una

mera delega di cassa accenna la parte nel suo ricorso, ma non vi è alcuna menzione nella pronuncia impugnata, né viene dal ricorrente precisato il luogo ed il tempo della relativa deduzione, onde l'assunto resta inammissibile in questa sede.

In conclusione, il socio accomandante, il quale emetta assegni bancari tratti sul conto della società all'ordine di terzi, apponendovi la propria firma sotto il nome della società e per conto della stessa, in difetto della prova della sussistenza di una mera delega di cassa assume solidale ed illimitata responsabilità ai sensi dell'art. 2320 c.c. per tutte le obbligazioni sociali e, in caso di fallimento della società, è assoggettabile al fallimento in proprio.

4. - Il secondo motivo è infondato.

La sentenza impugnata ha ritenuto irrilevante il decorso di tre anni tra l'ingerenza del socio accomandante e la dichiarazione del fallimento in estensione, unico requisito temporale essendo quello della dichiarazione stessa entro un anno dalla cessazione dell'attività sociale.

In tal modo, la corte territoriale ha applicato il principio da questa Corte affermato, secondo cui, a norma dell'art. 147 l.f. (nel testo anteriore alla sostituzione operata dal d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5 e nella formulazione risultante dalla sentenza della corte costituzionale 21 luglio 2000, n. 319), l'estensione del fallimento della società in accomandita semplice al socio accomandante non è soggetta ad altro termine di decadenza che non sia l'anno dalla iscrizione nel registro delle imprese di una vicenda, personale (ad esempio il recesso) o societaria (ad esempio la trasformazione della

società), che abbia comportato il venir meno della sua responsabilità illimitata, escludendosi, invece, la possibilità di ancorare la decorrenza di detto termine alla mera cessazione dell'ingerenza nella amministrazione (Cass. 7 dicembre 2012, n. 22246).

La Corte ha pure chiarito (Cass. 26 giugno 2008, n. 17492) che a tale ipotesi non può essere assimilato il caso in cui sia decorso un anno dal momento in cui la società in accomandita semplice sia stata posta in liquidazione, poiché tale evenienza non comporta affatto il venir meno della responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni sociali.

A tali principi va ora affiancata la precisazione che neppure la sentenza dichiarativa di fallimento costituisce situazione che comporti il venir meno della responsabilità illimitata, per estinzione della società o per scioglimento del singolo rapporto sociale, con conseguente inapplicabilità da tale data del termine annuale per la dichiarazione del fallimento in estensione.

5. - Il secondo ricorso, notificato dal Teresi alle controparti nel novembre 2008, è inammissibile, essendo a tale momento ormai decorso il termine ex art. 325 c.v.p.c., onde il terzo motivo in esso articolato non può essere esaminato.

Invero, il primo ricorso proposto era stato notificato e depositato tempestivamente, onde è inammissibile un secondo ricorso per cassazione per motivi diversi da quelli dedotti con il primo gravame, ove la seconda impugnazione risulti, dal suo canto, tardiva in relazione al termine breve decorrente dalla data di proposizione della prima.

6. - Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'unico intimato costituitosi.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di SOIEM.IT
che liquida in € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2014.

Il Consigliere est.
(Loredana Nazzicone)

L. Nazzicone

Il Presidente
(Aldo Cecccherini)

A. Cecccherini

